



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 15

Roma, 30 aprile 2020

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Quadro normativo

- ∕ **Legge 27 dicembre 2013, n. 147:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;
- ∕ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014:** "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";
- ∕ **Circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25:** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";

- ⚡ Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014:** "Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- ⚡ Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2015:** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015";
- ⚡ Circolare Inail 30 aprile 2015, n. 52:** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015";
- ⚡ Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2015:** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- ⚡ Circolare Inail 17 dicembre 2015, n. 87:** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016";
- ⚡ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016** concernente la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per l'anno 2017;
- ⚡ Circolare Inail 25 gennaio 2017, n. 6:** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017. Modalità applicative";
- ⚡ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017** concernente la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'anno 2018;
- ⚡ Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 13:** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2018";
- ⚡ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2018** concernente la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'anno 2019;

- ⚡ **Legge 30 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", articolo 1, commi 1121 e 1122;
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019** di approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività", nonché delle relative Modalità di applicazione;
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019** di approvazione della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché delle relative Modalità di applicazione;
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019** di approvazione della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione;
- ⚡ **Circolare Inail 4 luglio 2019, n. 21:** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato";
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020** di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290: "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020".

Premessa

L'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella determinazione presidenziale dell'11 marzo 2014, n. 67, sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.

L'art. 2 del citato decreto 22 aprile 2014 ha stabilito che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determinazione presidenziale 11 marzo 2014, n. 67, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, sempre su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determinazione presidenziale Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento¹.

L'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 2 ottobre 2018, n. 385 ha stabilito la nuova Tariffa Ordinaria Dipendenti (T.O.D.) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione. Con decreti interministeriali in pari data (27 febbraio 2019) sono state, inoltre, approvate le determinazioni presidenziali Inail del 30 gennaio 2019, n. 43 e del 4 febbraio 2019, n. 45, riguardanti rispettivamente la nuova tariffa dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova tariffa del settore Navigazione.

Per effetto delle citate disposizioni, in concomitanza dell'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, è cessata per tali gestioni, a partire dal 1° gennaio 2019, l'applicazione della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa.

¹ La misura della riduzione dei premi e dei contributi per gli anni 2015/2019 è stata fissata con i seguenti provvedimenti: per il 2015 decreto direttoriale 14 gennaio 2015, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 3 novembre 2014, n. 327; per il 2016 decreto direttoriale 30 settembre 2015, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 27 luglio 2015, n. 283; per il 2017 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016 di approvazione della determinazione presidenziale Inail dell'8 agosto 2016, n. 307; per il 2018 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 24 ottobre 2017, n. 388 e per il 2019 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2018, di approvazione della determinazione presidenziale Inail dell'8 agosto 2018, n. 356.

La predetta riduzione non trova, inoltre, applicazione, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, ai premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in quanto gli stessi sono determinati in relazione ai tassi medi stabiliti nella nuova Tariffa dei Premi per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrate le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei.

La riduzione prevista dall'art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 continua, invece, ad applicarsi anche nel 2020 a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato.

Alla luce di quanto previsto dai citati artt. 2 e 3 del decreto ministeriale del 22 aprile 2014, pertanto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020² è stata approvata la determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2020-2022, gli Indici di Gravità Medi (IGM) sempre per il triennio 2020-2022, nonché la percentuale di riduzione per il 2020.

Ambito di applicazione nel 2020 della riduzione ex legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2020, si applica esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93.

La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione Agricoltura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps.

Misura della riduzione percentuale ex legge 27 dicembre 2013, n. 147 per il 2020 e criteri di applicazione

La riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2020, prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,29% con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 che ha approvato la determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290.

La predetta determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290 ha, inoltre, confermato, anche per il triennio 2020-2022, nelle more della revisione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i

² Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 2 marzo 2020, numero repertorio 25/2020.

settori/gestioni per i quali tale procedimento di revisione non è stato ancora completato, i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi già stabiliti per tutto il triennio 2014-2016 con il decreto 22 aprile 2014 (artt. 1 e 2), successivamente confermati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016 anche per il triennio 2017-2019, tenuto conto che non sussistono, allo stato, motivazioni di ordine tecnico per una loro modifica.

Si è reso, però, necessario procedere all'aggiornamento degli Indici di Gravità Medi, (IGM) anch'essi fissati per il triennio 2017-2019 dal citato decreto 9 novembre 2016, al fine di consentire per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione Agricoltura riscossi dall'Inps, l'individuazione delle aziende virtuose attraverso il confronto con l'Indice di Gravità Aziendale (IGA).

I nuovi Indici di Gravità Medi per il triennio 2020-2022 sono stati fissati nella Tabella 1 della citata determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290.

In merito ai criteri di applicazione si osserva che la legge di stabilità 2014 ha fissato il principio "dell'andamento infortunistico aziendale" quale criterio guida per l'individuazione dei beneficiari della riduzione.

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l'attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio³.

Per l'anno 2020 rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2018.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l'Indice di Gravità Medio (IGM) e l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione Agricoltura.

Viceversa, per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio *online* OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, art. 1 comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147)⁴. Per il settore agricolo l'istanza è presentata tramite l'apposito servizio *online* "Modulo riduzione agricoltori legge 147/2013 primo biennio"⁵.

La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

³ Circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 e, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32.

⁴ www.inail.it "Accedi ai servizi on line". La modulistica è pubblicata sul portale istituzionale www.inail.it ->atti e documenti->moduli e modelli->assicurazione->premio assicurativo.

⁵ Idem

Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2020 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2018.

La riduzione, nella nuova misura del 15,29%, continuerà a essere applicata per l'anno 2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accolta nel corso del biennio di riferimento l'istanza di riduzione.

Si fa integrale rinvio, per quanto non disposto dalla presente, alle circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 nonché, relativamente ai contributi agricoli, alla circolare Inail 1° luglio 2014, n. 32.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000, recante *"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione"*;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

VISTO l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"*, che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2014, recante *"Riduzione della percentuale dell'importo dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*, che, in attuazione del citato articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha approvato i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando per l'anno 2014 la riduzione nella misura del 14,17%;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2 del citato decreto del 22 aprile 2014 secondo cui *"nelle more della revisione tariffaria prevista dall'art.1, comma 128 della legge 147/2013, i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione di cui all'articolo 1 si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"*;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto del 22 aprile 2014 che, al fine di semplificare le procedure e rimanendo fermi i criteri e le modalità applicative della riduzione di cui ai precedenti artt. 1 e 2 del decreto medesimo, ha stabilito che *"per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione dei premi e contributi è aggiornata, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, con determina del Presidente dell'INAIL sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016, recante *"Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per il 2017"*, concernente l'approvazione della determinazione del Presidente dell'INAIL n. 307 dell'8 agosto 2016 relativa alla riduzione, nella misura del 16,48% per l'anno 2017, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2017-2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016, con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2018 di approvazione della determinazione del Presidente INAIL n. 356 dell'8 agosto 2018, concernente la riduzione, nella misura del 15,24% per l'anno 2019, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi del citato articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, e in particolare l'articolo 1, comma 1121;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e nella determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle *"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione, come da tabelle 1, 2, e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e la determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019, della *"Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione, come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e la determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 45 del 4 febbraio 2019, della *"Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*;

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 290 del 26 settembre 2019 recante *"Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020"*;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTE, altresì, la citata determinazione presidenziale dell'INAIL n. 290/2019, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 24 settembre 2019 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto del 12 settembre 2019, allegate alla predetta determinazione presidenziale, nelle quali è, tra l'altro, precisato che per effetto delle disposizioni di cui ai citati decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi, cessa per tali gestioni l'applicazione della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013, in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa;

CONSIDERATO, inoltre, che nella medesima determinazione presidenziale dell'INAIL, nella citata relazione del Direttore Generale dell'INAIL e nella richiamata nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, è specificato che la suddetta riduzione "continua ad essere applicata dal 1° gennaio 2019, esclusivamente a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato, e, in particolare, ai premi speciali determinati ai sensi dell'articolo 42 del d.p.r. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini, nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps" e che "è necessario procedere per l'anno 2020 al calcolo della percentuale di riduzione contributiva da applicare ai predetti settori/gestioni ai sensi della citata legge 147/2013 nelle more della conclusione di dette attività";

VISTA, altresì, la stessa relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, laddove è evidenziato, tra l'altro, che "tenuto conto che gli Indici di Gravità Medi (IGM) per la determinazione delle aziende virtuose, hanno valenza triennale e che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016, di approvazione della determina INAIL n. 307 dell'8.8.2016, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi da applicare per il triennio 2017-2019, si è reso necessario rielaborare i suddetti Indici valevoli esclusivamente per le predette gestioni non interessate dalla revisione tariffaria e per il nuovo triennio 2020-2022, salvo che nelle more, non si pervenga anche alla revisione delle tariffe relative alle gestioni in parola", e che "Rimangono, invece confermati i criteri e le modalità di applicazione della riduzione regolamentati nel decreto interministeriale 22 aprile 2014 in quanto non si ravvisano motivazioni di ordine tecnico per la loro modifica";





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO, altresì, che sulla base delle elaborazioni effettuate dalla Consulenza statistica attuariale dell'INAIL sono stati determinati i nuovi Indici di Gravità Medi, da applicare a decorrere dal 2020 e per il triennio 2020-2022, contenuti nella specifica tabella allegata alla determinazione presidenziale dell'INAIL n. 290/2019, mentre la percentuale di riduzione dei premi e contributi assicurativi da applicare per l'anno 2020 è risultata essere pari al 15,29%, e la riduzione stessa non sarà applicata alle gestioni assicurative per le quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'aggiornamento delle relative Tariffe dei premi e contributi;

VISTA la nota prot. n. 219638 del 1° ottobre 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES, ha richiesto all'INAIL evidenza, nella documentazione tecnica, dell'ammontare *"effettivo del minor gettito, già scontato a legislazione vigente, derivante dalla percentuale di riduzione calcolata, il quale trova copertura nella quota residuale delle risorse di 1.200 mln di euro annui non utilizzata a parziale compensazione della revisione tariffaria operata nel 2019 per il triennio 2019-2021, in quanto riferentesi a settori/gestioni per i quali la citata revisoria tariffaria non è ancora intervenuta"*, e *"assicurazioni circa la coerenza del metodo adottato per il calcolo della percentuale di riduzione del 15,29% (esteso in via teorica a tutti i settori, anche a quelli non interessati dalla riduzione in esame) in relazione alle specifiche risorse disponibili per i predetti settori/gestioni"*;

VISTA la nota del 29 ottobre 2019 con la quale il Direttore Generale dell'INAIL, nel sottolineare che *"l'applicazione della riduzione del 15,29%, di cui alla determinazione presidenziale n. 290/2019, è coerente con quanto disposto dall'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 e dall'art. 1, comma 1121, della legge n. 145/2018"*, ha trasmesso la nota tecnica con la quale la Consulenza statistico attuariale – settore Tariffe dell'Istituto ha fornito, nel dettaglio, i chiarimenti richiesti in merito a quanto rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. n. 242017 in data 11 novembre 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES, comunica *"di prendere atto delle elaborazioni effettuate dall'INAIL e della nota con la quale vengono forniti i maggiori dettagli richiesti e la coerenza finanziaria della riduzione proposta con le risorse residue [...]in relazione ai settori/gestioni indicati da Inail per i quali nel 2019 la revisione tariffaria non è stata effettuata e il relativo procedimento è in corso di espletamento, fermo restando, come indicato dall'Inail medesimo, che la riduzione in esame non deve essere applicata ai settori/gestioni assicurative per le quali intervenga dal 1° gennaio 2020 l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi, il quale non può che operare nell'ambito degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente"*;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 128, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che "[...] *tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 [...]* e che, *in considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;*

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4336 - Missione 25 "Politiche previdenziali" - Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" – Azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione", denominato "Rimborsi e contributi da erogare all'INAIL", il cui piano gestionale 06 reca la seguente declaratoria: "*Somme da versare all'INAIL a titolo di contributo dello Stato a fronte della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*";

DECRETA

Articolo 1

(Riduzione dei premi e contributi per l'anno 2020)

1. È approvata la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 290 del 26 settembre 2019 concernente:

a) la riduzione nella misura del 15,29%, per l'anno 2020 dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), da applicare a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, con esclusione di quelli già sottoposti a revisione tariffaria per i quali la predetta riduzione è inglobata nella revisione tariffaria medesima;

b) la fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria, come fissati nella tabella allegata alla determinazione n. 290/2019 e annessa al presente decreto di cui fa parte integrante.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. La riduzione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sarà applicata ai settori/gestioni assicurative per le quali intervenga dal 1° gennaio 2020 l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

Articolo 2

(Trasferimento risorse)

1. Le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al citato articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 vengono trasferite all'INAIL a valere sul capitolo 4336 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Missione 25 "Politiche previdenziali" - Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" - Azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione", denominato "Rimborsi e contributi da erogare all'INAIL", il cui piano gestionale 06 reca la seguente declaratoria: "Somme da versare all'INAIL a titolo di contributo dello Stato a fronte della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 07 FEB 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Roberto Gualtieri



DATA	PROT n.	ORGANO
26/09/2019	290	DETPRES

INAIL

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

visto l'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*" che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

visto il terzo periodo del citato comma 128 che individua le tipologie di premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali espressamente esclusi dalla riduzione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione" e successive modificazioni;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, di approvazione della propria determina 11 marzo 2014, n. 67 "*Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative*";



DATA	PROT n.	ORGANO
26/09/2019	290	DETPRES

INAIL

visto, in particolare l'art. 2 del citato d.m. 22 aprile 2014, secondo cui "nelle more della revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128 della legge 147/2013, i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determina n. 67/2014, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, sempre su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

visto il successivo art. 3 del predetto d.m. che, nel fissare la percentuale di riduzione per il 2014, ha poi stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del Presidente dell'Inail, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento;

visto il decreto direttoriale del 14 gennaio 2015, di approvazione della propria determina 3 novembre 2014, n. 327 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2015;

visto il decreto direttoriale del 30 settembre 2015, di approvazione della propria determina 27 luglio 2015, n. 283 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2016", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2016;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016 di approvazione della propria determina 8 agosto 2016, n. 307 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017" con il quale sono confermati per il triennio 2017-2019 i criteri e le modalità applicative fissati con d.m. del 22 aprile 2014, sono stati calcolati i nuovi indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2017-2019 ed è stata aggiornata la percentuale di riduzione per il 2017;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, di approvazione della propria determina 24 ottobre 2017, n. 388 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2018", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2018;



DATA	PROT n.	ORGANO
26/09/2019	290	DETPRES

INAIL

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2018, di approvazione della propria determina 8 agosto 2018, n. 356 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*. Misura della riduzione per il 2019", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2019;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché delle relative Modalità di applicazione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché delle relative Modalità di applicazione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione;

considerato che per effetto dei citati decreti ministeriali del 27 febbraio 2019, in concomitanza dell'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, è cessata per tali gestioni l'applicazione della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa;

considerato che la suddetta riduzione continua ad essere applicata dal 1° gennaio 2019, esclusivamente a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato e, in particolare, ai premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps;

ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento degli Indici di Gravità Medi (IGM) da applicare a partire dall'anno 2020, per la determinazione delle aziende virtuose ai fini dell'applicazione dello sconto di premio, relativamente alle gestioni non ancora interessate dalla revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128 della legge 147/2013;

ravvisata, altresì, la necessità di procedere, nelle more della citata revisione tariffaria, all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e contributi da applicare per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 147/2013;



DATA	PROT n	ORGANO
26/09/2019	290	DETPRES

INAIL

ritenuto che allo stato non sussistono motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati dal suddetto d.m. del 22 aprile 2014;

viste la relazione del Direttore generale in data 24 settembre 2019 e la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale ivi allegata.

DETERMINA

- gli Indici di Gravità Medi, da applicare per il triennio 2020-2022 nelle more della revisione tariffaria, calcolati per ciascuna delle gestioni assicurative interessate, sono fissati nell'allegata tabella 1 – parte integrante della presente determina – e rimangono in vigore per il triennio 2020-2022;
- gli Indici di Gravità Aziendale sono elaborati annualmente dall'Istituto sulla base degli stessi parametri utilizzati per gli Indici di Gravità Medi;
- restano confermati i criteri e le modalità di applicazione della riduzione di cui al d.m. 22 aprile 2014;
- la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare alle tipologie di premi e contributi sopra citati, destinatari della riduzione nelle more della loro revisione, per l'anno 2020 è pari al 15,29%;

La predetta riduzione non sarà applicata alle gestioni per le quali intervenga con decorrenza 1° gennaio 2020 l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

La presente determina sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'adozione del decreto direttoriale di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

prof. Massimo De Felice



DATA	PROF. n	ORGANO
26/09/2019	290	DETPRES

Allegato 1

TABELLA 1 INDICI DI GRAVITA' MEDIA DECORRERE DALL'ANNO 2020

Gestione Industria Commercio e Servizi	IGM
Tariffa Speciale Facchini e Barocciari	5,22
Tariffa Speciale Insegnanti e Studenti	0,03
Tariffa Speciale Piccola Pesca	7,19
Tariffa Speciale Frantoi	16,22
Gestione Medici Radiologi	IGM
Tariffa medici radiologi	0,21
Tariffa sostanze radioattive	8,14
Gestione Agricoltura	IGM
Dipendenti	8,90
Autonomi	13,02

